

FAQ. 1

... in relazione alla procedura di selezione di cui in oggetto, con la presente, si chiede gentilmente di sapere se l'inoltro della PEC con la firma autografa scansionata del candidato senza l'aggiunta della firma digitale possa essere ritenuta giuridicamente valida ed efficace ai fini dell'ammissione alla selezione.

Inoltre, tengo a precisare che in tutti gli altri concorsi da me espletati (...OMISSIS...) la domanda di partecipazione è stata sempre accettata con PEC e firma autografa scansionata anche senza la firma digitale.

Molti Cordiali Saluti.

RISPOSTA

(FONTE MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA)

Sottoscrizione della domanda.

Come ogni manifestazione di volontà espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza di individuare l'autore della stessa. L'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione);

c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.

Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.

IL BANDO PREVEDE

La domanda di ammissione al concorso ed i documenti richiesti non sono soggetti all'imposta di bollo e la sottoscrizione degli stessi non è soggetta ad autenticazione

PER QUANTO SOPRA PUO' ESSERE CONSIDERATA POSITIVAMENTE LA POSSIBILITA' DI APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA SULL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, DA PARTE DEL CANDIDATO.

NON ESSENDO LA STESSA APPOSTA AVANTI AD UN P.U. CHE POSSA VERIFICARE L'IDENTITA' DEL SOTTOSCRIVENTE, SI RICHIEDE L'ALLEGAZIONE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'